



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Prot. n.1774

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare, e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 26 marzo 2003, presentata dalla Società Autostrade S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 – Roma, tesa ad ottenere l'estensione dell'omologazione del dispositivo denominato Sistema Video "RIT" (Ripresa Immagini Targhe) al sistema "PLA2-RIT "(Riconoscimento Immagini Targhe con Sistema Plare 2) per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.1899, in data 5 aprile 2002, con il quale è stato omologato il dispositivo denominato Sistema Video "RIT";

VISTO il voto n. 330, reso nell'adunanza del 17 dicembre 2003, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'estensione dell'omologazione del dispositivo denominato Sistema Video "RIT" al sistema "PLA2-RIT" ;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

DECRETA

- Art. 1 - E' estesa l'omologazione del dispositivo denominato Sistema Video "RIT" (Ripresa Immagini Targhe) al sistema "PLA2-RIT" (Riconoscimento Immagini Targhe con Sistema Plare 2) della Società Autostrade S.p.A., per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare, e della irrogazione delle relative sanzioni.
- Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e di organizzazione dei varchi di transito.
- Art. 3 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di omologazione della Società Autostrade S.p.A.
- Art. 4 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 20.05.04

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)